

proposta di legge n. 63

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 8 giugno 2016

—————

DISPOSIZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

—————

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge contiene disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge regionale 12/1992 che disciplina il fondo speciale di urbanizzazione, stabilendo una percentuale minima da versare al fine di garantire il reperimento di risorse per la realizzazione di edifici destinati soprattutto allo svolgimento di attività senza fini di lucro, in modo da stimolare l'azione sinergica e maggiormente efficace dei soggetti coinvolti (Comuni, Regione e confessioni religiose) per il raggiungimento di finalità sociali.

L'articolo 2 modifica la lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997 sugli animali da affezione, introducendo una deroga motivata al divieto di detenzione di animali in gabbia: nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, è consentita infatti la temporanea detenzione dell'animale in gabbia per il tempo strettamente necessario, purché sotto il diretto controllo del proprietario o detentore.

L'articolo 3, in prospettiva della prossima generale riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale, anticipa una disposizione volta alla razionalizzazione delle spese per il personale che riguarda il personale in servizio nella struttura regionale di collegamento presso l'Unione Europea istituita dalla l.r. 4/1998, come già fatto da altre Regioni e in particolare dall'Umbria (l.r. 29/2014).

L'articolo 4 modifica l'articolo 21 della l.r. 20/2001 sull'organizzazione e il personale della Regione, al fine di rendere più flessibile e funzionale il conferimento degli incarichi ivi previsti.

L'articolo 5 contiene modifiche all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP), al fine di agevolare la propensione all'acquisto degli alloggi da parte dell'utenza e di conseguire l'obiettivo finanziario indicato nel Piano triennale di edilizia residenziale pubblica 2014/2016, approvato con deliberazione consiliare n. 115/2014. Si sono infatti riscontrate criticità in ordine al soggetto titolato all'acquisto dell'alloggio (attualmente il solo assegnatario che, in caso di età avanzata, trova difficoltà nell'accesso al credito), all'ammontare della quota da versare a titolo di acconto in caso di pagamento rateale (attualmente pari al 25%, ritenuta eccessiva in relazione alle condizioni economiche degli acquirenti) e alla durata del periodo di rateizzazione (attualmente pari a 18 anni). Di conseguenza, di concerto con l'ERAP Marche, in relazione alle predette criticità si propone l'estensione a un familiare convivente e facente regolarmente parte a tutti gli effetti del

nucleo familiare del diritto all'acquisto dell'immobile, con espressa previsione, a tutela dell'assegnatario, del diritto di abitazione in favore di quest'ultimo. Ciò è anche in linea con quanto disposto dalla previgente normativa in materia (legge 560/1993), la quale recita testualmente, all'articolo 1, comma 6: "Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario."

Inoltre, nell'ipotesi di acquisto con pagamento rateale del prezzo, è prevista una riduzione dal 25% al 15% della percentuale minima di acconto del prezzo da versare all'atto della stipula del contratto di locazione prevista all'articolo 20-septiesdecies, comma 8 ter, lettera b).

Infine, l'estensione della durata massima della dilazione di pagamento prevista dal medesimo comma 8 ter, lettera b), da 18 a 20 anni consentirebbe sia di ridurre l'importo delle rate per l'acquirente sia di allineare il periodo della rateizzazione a quello previsto in via ordinaria dalla Casa depositi e prestiti, che non prende in considerazione il periodo di 18 anni.

Le risorse finanziarie provenienti dalle alienazioni sono acquisite dall'ERAP Marche e non transitano per il bilancio regionale.

L'articolo 6 contiene due norme transitorie: il comma 1, in fase di prima applicazione della l.r. 24/2009 in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, consente a singoli Comuni di presentare motivate e documentate richieste di assegnazione a un ambito territoriale ottimale diverso da quello di appartenenza in base alla definizione operata nella legge regionale, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità del sistema di gestione dei rifiuti; il comma 2 ha il fine di accelerare l'iter della prima proposta di legge regionale di semplificazione che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), la Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa, previo parere del Comitato permanente per la semplificazione (articolo 9, comma 2). Tale Comitato istituito dall'articolo 9 della medesima l.r. 3/2015 presso la Giunta regionale e nel quale sono rappresentati gli enti locali, le associazioni di categoria delle imprese, gli ordini e collegi professionali e le associazioni dei consumatori e del terzo settore, è stato costituito con deliberazione di

Giunta regionale n. 204 del 18 marzo 2016, ma non sono ancora stati nominati i suoi componenti. Pertanto, nelle more della nomina dei componenti del Comitato in argomento si prevede che il parere sulla legge regionale di semplificazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo 9 sia espresso dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro - CREL).

L'articolo 7 contiene l'abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), e conseguentemente della legge regionale 27 novembre 2015, n. 26 (Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale"), per corrispondere ai rilievi di incostituzionalità di tale norma solle-

vati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come concordato con la medesima Presidenza nello spirito di leale collaborazione, per evitare il ricorso presso la Corte costituzionale. E' prevista anche l'abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017"), che istituisce l'Agenzia regionale per il trasporto, in linea con una politica di razionalizzazione dell'apparato regionale e di risparmio della spesa.

Gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 12/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 12 (Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione), dopo la parola: "quota" sono inserite le parole: "non inferiore al 5 per cento e".

Art. 2

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 10/1997)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, è consentita la temporanea detenzione dell'animale in gabbia per il tempo necessario, sotto il diretto controllo del proprietario o detentore".

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 4/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 4 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso l'Unione Europea ex articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), le parole: "non superiore a" sono sostituite dalle parole: "non superiore al cinquanta per cento di".

2. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, l'indennità di cui all'articolo 3 della l.r. 4/1998, come modificato dal comma 1 di questo articolo, assorbe l'indennità di comparto, la retribuzione di risultato e ogni altra indennità ordinaria e straordinaria prevista dal vigente CCNL, esclusa la retribuzione di posizione.

3. La Giunta regionale determina la nuova indennità ai sensi delle disposizioni di questo articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. La medesima indennità è corrisposta a decorrere dal mese successivo di adozione della suddetta deliberazione.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: "in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle politiche istituzionali della Regione".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 20/2001 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Presidente della Giunta regionale può inoltre avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 septiesdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), è inserito il seguente:

“6 bis. Hanno titolo all'acquisto dell'alloggio di cui al comma 6 anche i familiari conviventi con l'assegnatario facenti regolarmente e stabilmente parte del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 20 septies. E' fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.”.

2. Alla lettera b) del comma 8 ter dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: “25 per cento” sono sostituite dalle parole: “15 per cento” e le parole: “diciotto anni” sono sostituite dalle parole: “venti anni”.

Art. 6

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adozione dei piani d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), e comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge i Comuni possono richiedere alla Regione il passaggio all'ambito territoriale ottimale (ATO) confinante con quello di appartenenza. Il passaggio è disposto con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole delle assemblee territoriali d'ambito (ATA) interessate e alle seguenti condizioni:

- a) il territorio comunale sia adiacente a quello dell'ATO limitrofo per una estensione lineare dei propri confini non inferiore al 70 per cento del loro sviluppo totale;
- b) la richiesta sia adeguatamente motivata sotto il profilo del raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema comunale di gestione dei rifiuti.

2. In fase di prima applicazione, in attesa della nomina dei componenti del Comitato permanente per la semplificazione istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), il parere sulla legge regiona-

le di semplificazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo 9 è sostituito dai pareri espressi dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro - CREL).

Art. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) il comma 2 dell'articolo 2 e il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo);
- b) l'articolo 7 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale);
- c) l'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017");
- d) la legge regionale 27 novembre 2015, n. 26 (Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale").

Art. 8
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 9
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Segretario generale-Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e Dirigente del Servizio Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Segretario generale-Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale
(Fabrizio Costa)

Il Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e politiche comunitarie
(Maria Di Bonaventura)

Y